



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 70 del 9 Aprile 2019**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante Parziale al P.R.G. del Comune di Bagnoli di Sopra (PD)**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VinCA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VinCA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 9 Aprile 2019 come da nota di convocazione in data 5 Aprile 2019 prot. n.137342;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Bagnoli di Sopra con nota pec n.458 del 18.01.19 acquisita al protocollo regionale al n.23348 del 21.01.19, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante Parziale al PRG;

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 230 del 21.02.2019 assunto al prot. reg. al n. 74905 del 22.02.2019 dell'ATO Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione;
- Parere n. 37254 del 7.03.2019 assunto al prot. reg. al n. 93956 del 7.03.2019 dell'ULSS 6;
- Parere n. 6352 del 12.03.19 assunto al prot. reg. al n. 101343 del 12.03.2019 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l' Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere n.1862 del 4.04.19 assunto al prot. reg. al n.136904 del 4.04.19 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n. 27751 del 15.03.2019 assunto al prot. reg. al n. 108366 del 18.03.2019 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 48/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

#### **OSSERVAZIONI**

Il responsabile del procedimento Comunale con nota ha dichiarato che sull'istanza in esame entro i termini non sono pervenute osservazioni e, contestualmente, allegava l'Osservazione predisposta dal UTC in data 08.03.2019 che di seguito si riporta:



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

**Premesso che:**

- in data 12.12.2018 con deliberazione n.32 il Consiglio Comunale ha adottato la Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art.50 c.3 della L.R.61/85 e dell'art.48 della L.R.11/2004, per la trasformazione urbanistica in zona "F2-F3" e l'eliminazione del vincolo militare, sulle aree di proprietà comunale "zona logistica" (porzione) e "zona lancio" dell'ex base Aeronautica Militare in via G. Galilei;
- la Variante parziale al PRG è stata regolarmente depositata presso la Segreteria del Comune e della Provincia di Padova ed entro i termini previsti non sono pervenute osservazioni;

Vista la comunicazione dell'Agenzia del Demanio in data 17.01.2019, prot.437, con cui, a seguito del venir meno delle esigenze governative del Ministero dell'Interno - Prefettura di Padova, è stato espresso il parere positivo in merito al trasferimento al Comune, a titolo non oneroso, ai sensi dell'art.56 bis del DL. 69/2013, della rimanente porzione nord della "ex zona logistica";

Considerato che con Deliberazione n.2 del 28.01.2019, il Consiglio Comunale ha espresso la volontà di acquisire i suddetti beni dallo Stato, incaricando contestualmente l'Ufficio Tecnico Comunale allo studio della trasformazione urbanistica della zona per



destinarla a zona "F2" aree per attrezzature di interesse comune, analogamente alla zona limitrofa già oggetto di Variante urbanistica adottata;


Ravvisata la necessità di aggiornare la Variante Parziale al PRG, adottata con deliberazione C.C. n.32 del 12.12.2018, alle indicazioni contenute nella successiva deliberazione C.C. n.2 del 28.01.2019, e precisamente:

- modifica dell'elaborato grafico tav.13 1B, tramite eliminazione del vincolo militare ed estensione della zona F/2 a tutta l'area "ex zona logistica";
- modifica dell'elaborato "Relazione tecnica - verifica del dimensionamento - verifica della dotazione delle aree a servizi";
- revisione della verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante Parziale al PRG.

#### PROPONE

di modificare la Variante parziale al P.R.G., adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.32 del 12.12.2018, rendendola conforme alle indicazioni della Deliberazione C.C. n.2 del 28.01.2019.

In allegato estratto della cartografia con evidenziata la zona oggetto dell'osservazione.





**CONSIDERATO CHE** l'istanza riguarda una Variante parziale al P.R.G. del Comune di Bagnoli di Sopra conseguente l'acquisizione dei compendi immobiliari denominati "*Ex sede della base missilistica e zona lancio dell'Aeronautica Militare*" di proprietà del Demanio.

La trasformazione riguarda aree che da "*zone vincolata ad attrezzature e servizi militari*" vengono riclassificate in zone "F" a servizi.

Gli ambiti in questione sono situati lungo via G. Galilei, in località San Siro e Prejon ed hanno le seguenti superfici:

- area denominata "*ex base missilistica*" di 37.400 mq;
- area denominata "*ex zona di lancio*" di 150.600 mq.

Con la variante al PRG, vengono convertite e riutilizzate aree militari dismesse creando nuove aree per servizi di interesse collettivo ed attrezzate a parco e sport.

In particolare è prevista:

- L'eliminazione del "*vincolo ad attrezzature a servizi militari*" insistente sulle aree ex sede della base missilistica e zona lancio e nella zona agricola compresa tra le due;
- La trasformazione dell'area "*ex sede base missilistica*" di proprietà comunale, della superficie di circa mq. 37.400, in zona a "*servizi di interesse comune*" F2/14;
- La trasformazione dell'area "*ex zona lancio*" di proprietà comunale, della superficie di circa mq. 150.600, in "*aree attrezzate a parco, gioco e sport*" F3/31.

Per entrambe le due nuove zone a servizi, le Norme Tecniche di Attuazione, prevedono per progetti e/o interventi di estensione pari o superiore a 0,10 Ha che comportano la modifica del regime idraulico della zona, la redazione di una specifica Valutazione di Compatibilità Idraulica ai sensi della DGRV 2948/2009. Per quanto concerne la verifica delle dotazioni a standard, le nuove zone "F2 - *interesse comune*" e "F3 - *area a parco gioco e sport*" andranno ad aumentare il bilancio, già positivo, di quanto previsto dal vigente Piano Regolatore.

Con nota del responsabile del procedimento del Comune di Bagnoli acquista al prot. regionale con n. 127363 del 29.03.2019 è stata inoltrata un'Osservazione predisposta dal UTC in data 08.03.2019 che di fatto estende la zona posta nord proponendone l'eliminazione del vincolo e la possibile riclassificazione in zone "F2 - *area per attrezzature d'interesse comune*"

È ragionevole ritenere che questa nuova ridefinizione dell'ambito, così come proposta dall'Ufficio tecnico del Comune, non precluda o modifichi le considerazioni e le valutazioni esposte nel Rapporto Ambientale preliminare.


Le valutazioni svolte dal Rapporto Preliminare dimostrano che la proposta di variante urbanistica in esame è compatibile con le previsioni contenute nella pianificazione sovraordinata, e non determina impatti ed effetti significativi sulle componenti ambientali analizzate.

Inoltre si evidenzia, come confermato dalle precisazioni trasmesse dal Comune stesso con la nota prot. n. 2461 del 02.04.2019, che la valutazione deve ritenersi limitata ai soli aspetti di trasformazione urbanistica e di eliminazione del vincolo militare e non alla fase attuativa la cui valutazione è demandata ad un successivo esame.

Nei pareri resi dalle Autorità ambientali consultate, non emergendo possibili effetti significativi derivanti dall'attuazione dell'intervento e vengono fornite alcune indicazioni da osservare.

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 9 aprile 2019, che evidenzia come, esaminati gli atti comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale, la "*Variante Parziale al P.R.G. Comune di Bagnoli di Sopra (PD)*", non debba essere sottoposta a procedura VAS in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, demandando a successiva verifica di assoggettabilità gli strumenti attuativi che andranno a definire nel dettaglio l'utilizzo e la reale destinazione delle aree di cui trattasi. propone alla Commissione regionale per la VAS di non sottoporre a procedura VAS

In considerazione della specificità della destinazione originaria dell'ambito, che prima della riclassificazione proposta era usato a scopi militari, si ritiene necessario venga preventivamente accertata, mediante specifica indagine, da effettuarsi con la supervisione di ARPAV, l'assenza di



materiali ritenuti potenzialmente nocivi alla salute umana e all'ambiente, quali ad esempio cemento amianto, piombo, idrocarburi, ..., tutto ciò, anche in considerazione di quanto evidenziato nel Parere reso da ARPAV.

Dovranno essere comunque messe in atto tutte le indicazioni previste nel RAP, nonché, le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate e le prescrizioni e raccomandazioni di cui alla relazione istruttoria tecnica VIncA n. 48/2019.

#### VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

#### TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

la Variante Parziale al PRG del Comune di Bagnoli di Sopra, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale preliminare;
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati;
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
  - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
    - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
    - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
  - prescrivendo:
    1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Falco vespertinus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Himantopus himantopus*,



*Pluvialis apricaria, Lanius collurio;*

2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
  3. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Bagnoli di Sopra, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
- In considerazione della specificità della destinazione originaria dell'ambito, che prima della riclassificazione proposta era usato a scopi militare, si ritiene necessario venga preventivamente accertata, mediante specifica indagine, da svolgersi in collaborazione con ARPAV, l'assenza di materiali ritenuti potenzialmente nocivi alla salute umana e all'ambiente, quali ad esempio cemento amianto, piombo, idrocarburi, ..., tutto ciò, anche in considerazione di quanto evidenziato nel Parere reso da ARPAV.

**Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.**

**La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.**

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)

Dott. Fulvio Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10400